

• **DPR 1229/1959 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI**

NUOVO ART. 122

La norma prevede un compenso spettante all'ufficiale giudiziario e liquidato dal giudice dell'esecuzione nei limiti della tabella riepilogativa che segue:

COMPENSO SPETTANTE DA CALCOLARE SUL VALORE DI ASSEGNAZIONE O SUL RICAVALO DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI PIGNORATI	PERCENTUALE SPETTANTE
Fino a 10.000,00	5%
Da 10.001,00 ad euro 25.000,00	2%
Oltre 25.000,00	1%

COMPENSO SPETTANTE DA CALCOLARE SUL RICAVALO DELLA VENDITA O SUL VALORE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI E DEI CREDITI PIGNORATI AI SENSI DELL'ART. 492 BIS	PERCENTUALE SPETTANTE
Fino a 10.000,00	6%
Da 10.001,00 ad euro 25.000,00	4%
Oltre 25.000,00	3%

In ogni caso il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede

- In caso di **CONVERSIONE** il compenso è ridotto della metà
- In caso di **ESTINZIONE** anticipata è ridotto della metà
- In caso di **CHIUSURA ANTICIPATA** del processo esecutivo, è ridotto alla metà ed è posto a carico del creditore (così come nell'ipotesi di estinzione) sulla base delle stesse percentuali di cui innanzi calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.